



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

HAUPT	ALBERTO	Presidente
GIORDANO	SANDRO	Relatore
CUNATI	RENZO	Giudice

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 719/07

UDIENZA DEL

05/06/2008 ore 09:30

SENTENZA

N°

38

PRONUNCIATA IL:

5 GIU. 2008

**DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL**

- 2 OTT. 2008



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 719/07
depositato il 21/05/2007
- avverso la sentenza N. 78/20/2006
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro COMUNE DI GENOVA
proposto dal ricorrente:

RONDINE SRL RONDINE SRL
PIAZZA SAN MATTEO 15 2 116 GENOVA G
difeso da:
DA PASSANO AVV. FILIPPO
PIAZZA SAN MATTEO 15-2 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n.519436 I.C.I. 2001

**RILASCIO COPIA
USO STUDIO**

Con il ricorso in data 21.01.05 la società **Rondine s.r.l.** formulava un ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Genova per I.C.I. del 2001.

Con decisione del 21.02.06 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova respingeva le eccezioni di nullità eccepite dal ricorrente circa la violazione dello statuto del contribuente, vizi di notifica e difetto di motivazione rilevando che la stessa società ha potuto presentare e motivare il ricorso e, quindi, costituirsi in giudizio per contrastare validamente in diritto e nel merito il presunto comportamento illegittimo dell'Ufficio e, nel merito, lo stesso ricorso, sostanzialmente ritenendo corretta l'applicazione delle maggiori aliquote per gli alloggi non locati, non sufficientemente provata l'inagibilità di alcune proprietà e l'inesistenza di altri.

Il contribuente in data 21.05.07 deposita l'appello contestando i contenuti della sentenza di primo grado sia per le eccezioni che per il merito.

L'Ufficio deposita il 19.10.07 le sue controdeduzioni riprendendo le motivazioni espresse nella citata sentenza.

La Commissione Tributaria Regionale, sentite le parti in udienza pubblica rileva che le eccezioni sollevate del contribuente sono in effetti inaccoglibili in quanto il diritto alla difesa è stato esercitato pienamente senza alcuna limitazione, mentre, nel merito, ritiene l'appello in parte accoglibile per le contestazioni relative all'applicazione della maggiore aliquota del 0.9%, pur ritenendo valida la norma in senso generale, in quanto lo stesso regolamento ICI del comune, all'art. 14, fa riferimento "all'utilizzo diretto del possessore" che nella fattispecie non è applicabile in quanto trattasi di società, come pure per gli immobili oggetto di recupero edilizio per i quali appare sufficiente come prova la documentazione prodotta dal contribuente (autorizzazione della locale Sovrintendenza) e quindi la loro assoggettazione ad un'aliquota ridotta, mentre ritiene non sufficientemente provato lo stato di locazione dell'alloggio di via Byron 16/3 mentre per quello di piazza Fossatello 2/2 occorre rilevare che lo stesso era stato riportato nella denuncia ICI iniziale del 1992 e nulla rileva se catastalmente risulterebbe non di proprietà del ricorrente in quanto potrebbe trattarsi di locale condominiale per il quale, pro-quota, occorre pagare l'imposta, la documentazione prodotta non appare sufficiente a dipanare tale dubbio, vista la complessità dell'argomento si ritiene congruo compensare le spese

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza di I° grado dichiara non dovuto quanto accertato relativamente alla maggiore imposta per gli alloggi non locati e per quelli oggetto delle manutenzioni, fermo il resto. Spese compensate.

Genova 05.06.08

il relatore

il presidente